DECISIONE N. 2182/83/CECA DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1983

che istituisce un dazio definitivo antidumping sulle importazioni di taluni tipi di sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio, originari dell'Argentina, del Brasile, del Canada e del Venezuela

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la raccomandazione n. 3018/79/CECA della Commissione, del 21 dicembre 1979, relativa alla difesa contro le importazioni da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio oggetto di dumping o di sovvenzione (1), modificata da ultimo dalla raccomandazione n. 3025/82/CECA (2), in particolare l'articolo 12,

previa consultazione in sede di comitato consultivo come stabilito nella suddetta raccomandazione,

A. Misura provvisoria

considerando che, con decisione n. 702/83/CECA (3), modificata dalla decisione n. 1638/83/CECA (4), la Commissione ha imposto un dazio antidumping provvisorio su taluni tipi di sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio originari dell'Argentina, del Brasile, del Canada e del Venezuela ed ha accettato gli impegni di prezzo offerti da tre esportatori di tale prodotto di origine canadese;

B. Procedure successive

considerando che a seguito dell'imposizione del dazio antidumping provvisorio i rappresentanti di uno dei paesi esportatori, l'Argentina, e un esportatore venezuelano, CVG-Siderurgica del Orinoco CA, hanno chiesto ed ottenuto di poter essere intesi dalla Commissione; che i rappresentanti dell'Argentina hanno inoltre esposto per iscritto il loro punto di vista sul dazio;

C. Dumping

considerando che nessuna nuova prova di dumping è risultata dopo l'imposizione del dazio provvisorio e che la Commissione ha pertanto ritenute definitive le risultanze di dumping di cui alla decisione n. 702/83/CECA;

D. Pregiudizio

considerando che in merito al pregiudizio arrecato all'industria comunitaria non è stata presentata alcuna prova tale da modificare le conclusioni della Commissione in materia di cui alla decisione n. 702/83/CECA;

considerando che nondimeno i rappresentanti del governo dell'Argentina, il paese che tra i quattro interessati ha esportato il quantitativo più piccolo del prodotto in questione nella Comunità, sostengono che le ripercussioni delle importazioni argentine sull'industria della CECA dovrebbero essere considerate isolatamente e ritengono che non abbiano causato un pregiudizio grave; che, analizzando la corretta composizione dei costi dei prodotti argentini, la Commissione ha esaminato se tali importazioni oggetto di dumping avessero contribuito al pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria; che gli elementi considerati per le sue conclusioni erano stati il volume totale delle importazioni, l'incremento in volume delle importazioni nei confronti del precedente periodo comparabile e il basso livello dei prezzi; che, inoltre, la Commissione è del parere che i quantitativi esportati dai paesi in questione, ossia Argentina, Brasile, Canada e Venezuela, siano tali che, se la Commissione considerasse isolatamente uno dei paesi, essa commetterebbe una discriminazione nei confronti dei paesi rimanenti; che, di conseguenza, la Commissione ha concluso che ai fini della determinazione del pregiudizio subito dall'industria della CECA si debba tener conto delle conseguenze delle importazioni globali oggetto di dumping originarie dei quattro paesi in questione;

considerando che, di conseguenza, la Commissione ritiene che dalle risultanze definitive risulta che il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping di taluni tipi di sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio originari dell'Argentina, del Brasile, del Canada e del Venezuela, va ritenuto un pregiudizio grave indipendentemente da quello causato da altri fattori;

considerando che la Commissione non ha ricevuto proposte in merito agli interessi comunitari e che, di conseguenza, non ha motivo di modificare le opinioni espresse nella decisione n. 702/83/CECA;

considerando che, di conseguenza, la tutela degli interessi della Comunità esige l'istituzione di un dazio definitivo antidumping sulle importazioni di taluni tipi di sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio originari dell'Argentina, del Brasile, del Canada e del Venezuela;

(1) GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 15.
(2) GU n. L 317 del 13. 11. 1982, pag. 17.
(3) GU n. L 82 del 29. 3. 1983, pag. 9.
(4) GU n. L 160 del 18. 6. 1983, pag. 32.

E. Dazio definitivo

considerando che, in base al suddetto calcolo, l'aliquota del dazio definitivo antidumping dovrebbe essere pari all'aliquota del dazio antidumping provvisorio ;

F. Impegno

considerando che il dazio antidumping provvvisorio non è applicato a tre esportatori del prodotto di origine canadese a seguito dell'accettazione degli impegni di prezzo da parte della Commissione ; che per la stessa ragione il corrispondente dazio definitivo antidumping non deve essere applicato alle esportazioni di queste società ;

considerando che, a seguito dell'imposizione del dazio provvisorio, un'altra società canadese, la Stelco Inc., ha offerto un impegno di prezzo che, previa consultazione, è stato accettato dalla Commissione ; che il dazio definitivo non dovrebbe di conseguenza essere applicato alle esportazioni del prodotto di questa società ; che un produttore venezuelano, CVG-Siderurgica del Orinoco CA, e un esportatore canadese, Algoma Steel Corporation Ltd, hanno del pari offerto di assumere impegni di prezzo che, previa consultazione, la Commissione ritiene di non poter accettare ;

G. Riscossione del dazio provvisorio

considerando che gli importi versati a titolo di garanzia per dazio provvisorio dovrebbero essere riscossi definitivamente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. È istituito un dazio definitivo antidumping sulle importazioni di sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio, quali sono definiti nella nota 1, lettera k), del capitolo 73 della tariffa doganale comune, diversi da quelli destinati alla rilaminazione per lamiere dette magnetiche di cui alle sottovoci 73.08 ex A e 73.08 B della tariffa doganale comune, corrispondenti ai codici Nimexe 73.08-03, 05, 07, 21, 25, 29, 41, 45 e 49, originari dell'Argentina, del Brasile, del Canada e del Venezuela.

2. L'aliquota del dazio è fissata a :

— 29 ECU/t per i prodotti originari dell'Argentina,
— 64 ECU/t per i prodotti originari del Brasile,
— 81 ECU/t per i prodotti originari del Canada,
— 88 ECU/t per i prodotti originari del Venezuela.

3. Il dazio non è applicabile ai prodotti originari del Canada fabbricati ed esportati da Dofasco Inc., Hamilton, Ontario, da Sidbec -Dosco Ltd, Montreal, Quebec, da Stelco Inc., Hamilton, Ontario o fabbricati da Dofasco Inc. ed esportati dalla Titan International Corporation.

4. È accettato l'impegno di prezzo offerto dalla Stelca Inc., Hamilton, Ontario. La procedura è chiusa nei confronti di tale società.

5. Al dazio suddetto si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi versati a titolo di garanzia per dazio provvisorio a norma della decisione n. 702/83/CECA saranno riscossi definitivamente per l'intero loro ammontare.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1983.

Per la Commissione
Wilhelm HAFERKAMP
Vicepresidente